

Civile Ord. Sez. 5 Num. 34277 Anno 2021

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA

Data pubblicazione: 15/11/2021

5264  
2021

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 1763/2015 R.G. proposto da  
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con  
domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

- *ricorrente* -

contro

Zaccagna Massimo

INTIMATO  
1-controricorrente-1

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana, Firenze, n. 93/24/2013 pronunciata il 18 febbraio 2014 e depositata il 26 novembre 2013, non notificata

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani;

### **RILEVATO**

1. Il contribuente, professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, veniva attinto da un atto impositivo avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione pari a euro 16.512,00, emessa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 241/97. L'Ufficio contestava invero la tardiva trasmissione, in tempi diversi, di n. 32 dichiarazioni dei redditi relativi all'anno d'imposta 2004, trasmesse con n. 32 files distinti, oltre il 90° giorno di scadenza previsto per la presentazione.

2. Il professionista adiva così il giudice di prossimità, censurando l'illegittimità dell'atto impugnato per errata applicazione del cumulo materiale in luogo di quello giuridico.

3. La tesi dell'Ufficio, secondo cui la condotta sanzionata non era ascrivibile ad una sola azione od omissione ma a più azioni - n. 32 invii tardivi - con conseguente applicazione del cumulo materiale, veniva disattesa dalla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando in euro 1.032,00 la sanzione irrogabile al contribuente in applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/92.

4. Il giudizio di appello promosso dall'Ufficio, nel quale il contribuente non si costituiva, esitava in senso sfavorevole all'Amministrazione finanziaria.

5. Insorge con ricorso l'Avvocatura generale dello Stato che svolge un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente.

### **CONSIDERATO**



1. Il patrono erariale avanza censura ex art. 360, co. 1, n 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 472/1997 e della legge finanziaria n. 296/2006

1.1 In buona sostanza la parte ricorrente critica la decisione della Corte fiorentina nella parte in cui ha avallato l'applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 472/97 che disciplina il cumulo giuridico, non potendosi ravvisare nella fattispecie in esame l'ipotesi di concorso materiale o formale delle violazioni previsto dall'art. 12 citato (erroneamente indicato in ricorso come art. 12 d.lgs. 296/2006) ed ivi richiamando la precedente pronuncia di questa Corte n. 23123/2013.

Il ricorso è infondato.

2. In materia «... questa Corte ha recentemente affermato anche l'ulteriore principio, contrario a quello pronunciato con la decisione n. 23123/2013 rimasta isolata, secondo cui nel caso di plurimi "files" di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell'intermediario non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in forza del principio del "favor rei" (Cass. n. 4458 del 2017). A ciò aggiungasi l'applicazione generale di detto principio anche in virtù del nuovo comma 7 bis dell'art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006 secondo cui "L'adozione dei provvedimenti sanzionatori... di competenza dell'Agenzia delle entrate... è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472..., ad eccezione del comma 2 dell'art. 16". Il rinvio ai principi generali recati dal d.lgs. n. 472 del 1997, con l'unica esclusione della preventiva notifica dell'atto di contestazione previsto dal comma 2 dell'art. 16 di tale decreto, comporta che nella determinazione della sanzione in parola debba trovare applicazione anche il principio del "favor rei" di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. Ne consegue che ove uno dei soggetti indicati nel d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 3, comma 3, incorra in più violazioni del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 7 bis (in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni) avendo

omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, trova applicazione il d.lgs. n. 472 del 1997 art. 12 (cfr. Cass. Sez. V, n. 27059/2017)» (Cfr. Cass., V, n. 1892/2021).

3. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

Non vi è pronuncia sulle spese, stante la mancata esplicazione di attività difensiva da parte dell'intimato.

### **PQM**

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese. Rilevato che risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Così deciso in Roma, il 30/09/2021.

